



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. *11687* /T-A23-T-A25

16 FEB. 2016

A Ente Produttori Selvaggina
VIA G. CARDUCCI 37
39012 MERANO BZ
PEC: eps@pec.it
marco@franolich.it
direzione@epsitalia.net

Oggetto: Nota esplicativa circa il "divieto di foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo" introdotto all'art. 7, comma 2, della L. 28 dicembre 2015 n. 221, recante disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 051-65.12.210; e-mail: barbara.franzetti@isprambiente.it)

Facendo seguito alla nota di codesto Ente prot. n. 12 del 28 gennaio u.s., con la quale si chiedevano chiarimenti circa le attività gestionali che hanno finalità di controllo, ai sensi del dettato normativo richiamato in oggetto, questo Istituto comunica quanto segue.

In molti contesti nazionali il Cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo, e pertanto la gestione anche venatoria della specie è spesso finalizzata a mitigarne gli impatti.

A tal proposito, questo Istituto ritiene opportuno e necessario, ove si registrino le problematiche sopra richiamate, che si adotti una pianificazione del prelievo venatorio del Cinghiale coordinata con gli interventi di controllo e finalizzata a mitigare gli impatti della specie sulle attività produttive, anche attraverso una revisione quali-quantitativa dei piani di prelievo e un'incentivazione del prelievo in selezione.

Quest'ultima tecnica appare uno strumento potenzialmente molto efficace per ridurre gli impatti negativi causati dal Cinghiale nelle aree venabili poiché - essendo caratterizzata da un bassissimo impatto sulle altre componenti dell'ecosistema, al contrario di quanto si verifica attraverso l'utilizzo della braccata - si può applicare anche in periodi di particolare vulnerabilità delle colture ai danneggiamenti, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, della L. 157/1992.

Si evidenzia inoltre che, considerata l'ecologia del Cinghiale, specie particolarmente elusiva caratterizzata da abitudini prevalentemente crepuscolari e notturne e spesso presente in ambienti (macchia, fitto sottobosco, roveti) che ne limitano fortemente l'avvistabilità, un'efficace caccia di selezione richiede necessariamente l'utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo Istituto ritiene che il prelievo in selezione del Cinghiale, ove operato anche al fine di mitigare gli impatti della specie sulle attività antropiche e/o sulla biodiversità, possa rientrare tra gli interventi gestionali di controllo e che pertanto in tali contesti l'utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rappresenti una misura tecnicamente coerente con il dettato delle modifiche normative adottate con art. 7, comma 2, della L. 28 dicembre 2015 n. 221.

Si ritiene tuttavia che il foraggiamento operato nell'ambito della caccia di selezione con finalità di mitigazione degli impatti del Cinghiale debba essere attuato in modo da escludere effetti di incremento delle popolazioni della specie, poiché ciò contraddirebbe le finalità di mitigazione degli impatti previste dalla



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

norma sopra richiamata. A tal fine, si ritiene che andrà indicato, nella regolamentazione delle attività di foraggiamento artificiale nell'ambito della caccia in selezione al Cinghiale:

- il tipo di foraggio da utilizzare (da evitarsi gli scarti alimentari/di macellazione ed altri rifiuti),
- il limite massimo di punti di foraggiamento da allestire (p.e. non oltre 2 per km²),
- la quantità di foraggio da utilizzare (non oltre 1 kg di mais da granella/giorno per sito, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva),
- il periodo di utilizzo, prevedendone la sospensione quando non vengono programmati abbattimenti.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori richieste di chiarimento, si inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

BF/lru
Rif. Int. 6473/2016